



Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara
Piazza Umberto I n. 5
44015 Portomaggiore
C.F./P.IVA 00292080389

Settore: Staff del Segretario Generale\\Contratti,
appalti e organi istituzionali
tel. 0532/323011 fax 0532/323312
www.comune.portomaggiore.fe.it

Prot. n. //

Portomaggiore, 21/06/2018

Alla cortese attenzione di

Giunta comunale

Presidente del Consiglio
comunale

Capi Gruppo Consiliari

Revisore dei conti

Organismo indipendente di
valutazione

Dirigenti dell'Ente

- loro indirizzi -

REFERTO DEL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 147-BIS comma 2
"Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dall'art. 3 del Decreto legge n. 174 del 10.10.2012 convertito con modifiche nella Legge n. 213 del 07.12.2012 e dell'art. 3 del *"Regolamento per la disciplina della metodologia e dell'organizzazione dei controlli interni al Comune di Portomaggiore, in ottemperanza al decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2012 - **PRIMO SEMESTRE 2018**

PREMESSA METODOLOGICA

Il Legislatore, con il D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n.213 del 07/12/2012, ha innovato profondamente il sistema dei controlli sulle autonomie locali, allo scopo di coniugare la regolarità dell'azione amministrativa - intesa come rispetto del complesso di regole finanziarie e procedurali - con l'efficacia (intesa come grado di realizzazione degli obiettivi), l'efficienza della gestione (ossia rapporto tra obiettivi raggiunti e valore delle risorse impiegate) e con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza che a ciò consegua la riduzione sensibile della qualità o dell'estensione degli stessi. Anche la riforma del sistema dei controlli, quindi, è finalizzata, insieme ai numerosi interventi legislativi che hanno

contrassegnato la vita degli enti locali negli ultimi anni, a razionalizzare gli obiettivi ed i processi al fine di migliorare l'economicità della gestione (intesa come scelta dei mezzi meno onerosi per il conseguimento degli obiettivi programmati).

Il Legislatore, ha distinto la procedura del controllo in due fasi:

- la prima da effettuarsi "in itinere" rispetto alla formazione dell'atto e dunque in via preventiva rispetto all'adozione o all'efficacia del provvedimento. Tale fase è di competenza dei Dirigenti ed è esercitata attraverso i pareri di regolarità tecnica e contabile cui agli artt. 49, 147, 147-bis, 153, del D. Lgs.267/2000, da esprimere sulle proposte di deliberazioni da sottoporre agli Organi collegiali e mediante le attestazioni di regolarità amministrativo-contabile e di copertura finanziaria sulle determinazioni. Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione è necessario ogni qualvolta la delibera sia destinata a produrre effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente. L'attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni è necessaria ove l'atto comporti impegno di spesa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.267/2000. Il campo delle verifiche preventive è, pertanto, molto ampio e comprende i diversi aspetti della gestione: la regolarità finanziaria intesa come rispetto del complesso delle regole di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e la regolarità amministrativa intesa anche come rispetto delle norme e delle procedure.

- La seconda, da effettuarsi successivamente da parte del Segretario comunale, è finalizzata a verificare la regolarità amministrativa dell'atto, "*secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente*". La fase di controllo successiva è funzionale al miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. E' volta a monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati ed a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari vigenti, sollecitando l'esercizio del potere di autotutela da parte dei Dirigenti, ove se ne ravvisino i presupposti. Il controllo successivo mira a costruire un sistema di regole condivise, a stabilire procedure omogenee per l'adozione di atti dello stesso tipo e tende a coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure. In particolare l'attività di controllo mira ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi che garantiscano il rispetto della legalità e della massima trasparenza, attraverso l'uso di raccomandazioni e direttive. Al riguardo, si sottolinea che la funzione di controllo successivo di competenza del Segretario generale dell'Ente, si coordina e si integra con quella di prevenzione della corruzione. Il controllo successivo costituisce, infatti, una delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previste nel "Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità nel Comune di Portomaggiore (Legge 06 novembre 2012, n. 190) – Aggiornamento al Triennio 2015-2017", approvato dalla Giunta comunale con Delibera n. 6 del 27/01/2015, reiterata in occasione dell' "Aggiornamento 2016-18" approvato con delibera di Giunta n.3 del 26.01.2016, nonché in occasione dell'approvazione del Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2017-19 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 31/01/2017

ed inserita all'art. 5 della Sezione Prima del suddetto Piano e dell'aggiornamento al TRIENNIO 2018-2020, attuato con delibera di Giunta n. 6 del 30.01.2018 avente ad oggetto: "*PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (Legge 6 novembre 2012, n. 190) Aggiornamento triennio 2018-2020*".

Formano oggetto di controllo della correttezza amministrativa le tipologie di atti individuati dall'art. 3 del Regolamento comunale citato in oggetto. Il controllo, in particolare verterà, per quanto concerne le determinazioni dirigenziali, sugli elementi di validità e di efficacia dell'atto:

- a) competenza dell'organo ad adottare l'atto;
- b) motivazione (presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione - iter logico seguito per giungere alla decisione finale);
- c) completezza dell'istruttoria;
- d) rispetto dei termini del procedimento amministrativo (ove si tratti di atto finale);
- e) numero progressivo, data, firma del responsabile del procedimento in merito all'esito dell'istruttoria;
- f) visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ove l'atto comporti impegno di spesa);
- g) firma del Dirigente che adotta l'atto su proposta del responsabile del procedimento;
- h) attestazione circa la pubblicazione dei dati contenuti nell'atto, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet istituzionale del Comune, ai fini del rispetto della normativa in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, entro i limiti imposti dalla tutela della privacy;
- i) rispetto delle disposizioni normative specifiche per la tipologia di atto sottoposto a controllo, ivi comprese le misure anticorruzione, individuate nel P.T.P.C..

Per quanto riguarda i contratti stipulati per scrittura privata, la verifica verterà sull'esistenza dei presupposti giuridici di stipulazione del contratto (richiamo al provvedimento amministrativo che sta alla base del contratto - determinazione a contrattare/determinazione di aggiudicazione) e sugli elementi di validità del contratto:

- a) l'accordo tra le parti,
- b) la causa
- c) oggetto,
- d) la forma,
- e) assolvimento obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13 Legge 136/2010), indicazione dei termini di pagamento conformi alla normativa vigente e verifica degli altri contenuti vincolati.

Verrà, inoltre, verificato che le determinazioni dirigenziali, siano conformi alle direttive fornite in tema di **anticorruzione**, dalla sottoscritta Responsabile della prevenzione della corruzione, con comunicazione inviata tramite Intranet in data 10/03/2016 a tutti i dipendenti dell'Ente, valide tutt'ora, anche se con necessità di aggiornamento dei riferimenti agli atti, che prevedeva:

- *"Come previsto nel Piano di prevenzione della corruzione, riferito al triennio 2016-18 ed in particolare all'ART. 5 Sezione Prima: "Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, attuazione e controllo delle decisioni", ricordo che:*
 - *I Dirigenti devono provvedere alla nomina dei responsabili di procedimento ex art. 6 della L. 241/90, per ogni tipologia/categoria di procedimenti individuati, graduando l'assegnazione, in relazione all'appartenenza dei dipendenti alle categorie di inquadramento professionale. Nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità i Dirigenti dovranno tendere a dissociare le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento;*
 - *I Responsabili di procedimento dovranno attestare nelle proposte di deliberazioni e determinazioni da sottoporre all'approvazione degli organi competenti:*
 - *di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;*
 - *di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa oppure di avere segnalato tempestivamente al proprio Dirigente (o se il conflitto d'interessi riguarda il Dirigente, questi lo deve aver segnalato al Segretario) la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale e di essersi, conseguentemente, astenuto dal prendere parte al procedimento, rimettendo al proprio Responsabile la decisione finale sull'eventuale surroga;*
 - *di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente oppure di avere incontrato determinate criticità o rischi di condizionamento esterno nel corso degli adempimenti istruttori in ordine al corretto perseguimento dell'interesse pubblico e di avere reagito con il ricorso a determinate strategie/misure/correttivi da esplicitarsi nell'atto;*
 - *dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;*
 - *di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa (o minore entrata) o dell'entrata (o minore spesa) che il provvedimento dispone.*
 - *L'inserimento di tali dichiarazioni nelle deliberazioni e nelle determinazioni, costituirà oggetto di controllo da parte del Responsabile anticorruzione e di rilievo, in caso di constata assenza, nei confronti del R.P./Dirigente interessato. "*

Inoltre, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, a seguito dell'entrata in vigore, in data 20/04/2016, del **nuovo Codice degli appalti** approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016, la sottoscritta ha provveduto ad istruire il personale mediante modelli di determinazioni a contrattare per importi sotto e sopra soglia, con la seguente comunicazione inviata, in data 17/05/2016, mediante la Intranet del Comune e, pertanto, il controllo verterà anche sul rispetto di tali direttive:

"Com'è noto, il Nuovo Codice Appalti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile: è il decreto legislativo 50/2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture").

Gli affidamenti da effettuarsi a partire dal 20 aprile, pertanto, sono assoggettati alle nuove norme in esso contenute, come chiarito nella Circolare ANAC del 03/05/16.

In attesa che ANAC predisponga e renda pubblici i nuovi modelli di bandi di gara, ecc... e che intervenga la disciplina di dettaglio delle diverse disposizioni normative che la prevedono, con appositi decreti ministeriali, al fine di supportare gli uffici nella predisposizione degli atti per acquisizione di forniture e servizi di importo al di sopra dei 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro, nonché delle acquisizioni di importo compreso tra i 40.000 ed i 209.000 euro, il Servizio di Centrale unica di committenza, fornisce i modelli di determinazione a contrattare, con i richiami normativi e l'indicazione della traccia da seguire con le diverse opzioni. I responsabili di procedimento provvederanno ad adeguare i suddetti modelli alle specifiche casistiche."

Successivamente, sono state fornite indicazioni rispetto alle modifiche apportate con il **D.Lgs. 19/04/2017, n. 56**, cosiddetto "Correttivo" al Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 20/05/2017, rispetto alle modifiche inserite in tema di affidamenti e sono stati inviate agli uffici coinvolti, via e-mail, i modelli di capitolati e di bandi-tipo, progressivamente approvati da ANAC conformemente al Nuovo Codice.

Le suddette indicazioni vanno integrate con i contenuti delle deliberazioni di ANAC nel frattempo intervenute in materia e contenute, in particolare, nelle "**Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con **delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018**".**

Si precisa che, nel presente referto, si ritiene di evidenziare solo i rilievi significativi in termini di inosservanza delle norme che disciplinano la materia specifica, tralasciando di segnalare mere inesattezze formali che non incidano sulla validità e l'efficacia degli atti controllati.

Si ricorda che a far data dall'01/10/2013 le funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gestione delle risorse umane;
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology ICT), dei Comuni e dell'Unione;

sono state conferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Successivamente, con decorrenza dal 01/01/2015, sono state, altresì, conferite all'Unione le seguenti ulteriori funzioni:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Servizi sociali – area minori (revocata dalla data del 01/06/2016);
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

pertanto gli atti adottati dall'Unione relativi a tali materie, costituiranno oggetto di controlli di regolarità all'interno dell'Unione.

Si precisa, altresì, che nell'anno 2018, tutti i Settori sono dotati di un proprio Dirigente. In particolare:

- Con **Decreto del Sindaco n. 25 del 29/12/2017** è stato attribuito l'incarico per la direzione del **Settore Servizi alle Persone**, alla Dott.ssa Elena Bertarelli, assunta, con incarico a tempo determinato ex art. 110 c. 1 del TUEL, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie al termine di apposita procedura selettiva pubblica, per la direzione del Settore Gestione Risorse Umane e Affari generali ed in comando parziale al Comune di Portomaggiore, a decorrere dall'01/01/2018 e per l'intera durata del mandato del Sindaco;

- con **decreto del Sindaco n. 24 del 29/12/2017**, è stato attribuito l'incarico per la direzione del **Settore Finanze** al dr. Natali Riccardo, assunto, con incarico a tempo determinato ex art. 110 c. 1 del TUEL, alle dipendenze del Comune di Portomaggiore, al termine di apposita procedura selettiva pubblica, per l'intera durata del mandato del Sindaco;

- E' confermata, con **decreto del Sindaco n. 17 del 21/11/2016**, l'incarico per la direzione del **Settore Tecnico** all'Ing. Cesari Luisa, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Portomaggiore, in comando parziale presso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la direzione del Settore Programmazione territoriale e del Settore SUAP.

Si ricorda che con delibera n. 34 del 19/09/2017, l'Organo consiliare, al fine di fronteggiare il rilevante disavanzo di amministrazione emerso con l'approvazione del conto consuntivo riferito al 2016, ha provveduto ad aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per il ripiano del disavanzo accertato. Successivamente, il Consiglio comunale, con delibera n. 53 dell'11/12/2017 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL e con successiva deliberazione n. 3 del 22/02/2018, l'Organo

consiliare ha provveduto all'approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 1 co.849 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Infine, si evidenzia che, a decorrere **dal 21 giugno 2018**, il Comune di Portomaggiore produrrà tutti i propri atti monocratici (decreti del Sindaco, ordinanze, determinazioni dirigenziali) e collegiali (deliberazioni di Giunta e di Consiglio), con firma digitale, attraverso l'introduzione del nuovo software gestionale "Civilia web", integrato con i software in uso presso l'Ente, per la gestione della contabilità, dell'anagrafe, del protocollo informatico, nonché in linea con il software di gestione atti dell'Unione (benchè nella versione precedente, da aggiornare a breve) e delle pratiche edilizie. Ciò, consentirà in primo luogo di adempiere ad un obbligo imposto dal Legislatore, con il Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.Lgs. n.82/2005, successivamente modificato con D.Lgs. n. 217/2017 che, all'art. 40 , comma 1 recita: *"1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71."*, ed inoltre rappresenta l'opportunità per gestire in maniera più ordinata, rigorosa e coordinata, gli atti di competenza dei vari organi comunali, in tutte le loro fasi, perseguendo altresì l'obiettivo della razionalizzazione delle spese ordinarie di gestione dell'Ente.

Per tale ragione l'estrazione delle determinazioni da assoggettare al controllo, per il primo semestre, in realtà fanno riferimento al periodo 1 GENNAIO – 20 GIUGNO 2018, trattandosi ancora di determinazioni in formato cartaceo. Il prossimo semestre decorrerà quindi dal 21 giugno, ossia dalla data nella quale le determinazioni assumeranno esclusivamente formato digitale.

ESITO DEL CONTROLLO

La Responsabile del Servizio "Contratti, appalti, Organi istituzionali", dr.ssa Laghezza Alessandra, ha comunicato in data 14/06/2018 ed in data 20/06/2018, alla sottoscritta, di aver provveduto alla stessa data, al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo, rientranti nelle tipologie indicate dal secondo comma dell'art. 3 del regolamento in termini:

Per quanto attiene le modalità adottate, la Responsabile del Servizio Contratti, appalti, organi istituzionali, specifica quanto segue:

- si è fatto ricorso allo strumento di generazione di numeri casuale accessibile attraverso il link <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>;
- per l'estrazione tesa ad individuare le determine da sottoporre a controllo, si è ritenuto di inserire nel generatore di numeri l'intervallo degli **atti da n. 1 a n. 158**, in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo **dal 1° Gennaio 2018 al 31 Maggio 2018** e, con successivo sorteggio, degli **atti da n. 159 a n. 185**, in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo **dal 1° alle ore 9:00 del 20 Giugno 2018**;
- per l'estrazione tesa ad individuare i contratti per scrittura privata (1 per mese) da sottoporre a controllo, si è ritenuto di inserire nel generatore di numeri l'intervallo degli **atti da n. 1396 a n. 1405**, in coerenza con la numerazione delle scritture

private che risultavano inserite nell'apposito registro nel periodo **dal 1° Gennaio 2018 al 31 Maggio 2018 (5 mesi)** e successivamente, degli **atti da n. 1406 a n. 1408**, in coerenza con la numerazione delle scritture private che risultavano inserite nell'apposito registro nel periodo **dal 1° al 20 Giugno 2018**;

- alla luce delle pregresse esperienze si è continuato a ritenere efficace ed efficiente procedere ad **una unica estrazione** per la **categoria determine** inserendo nel generatore di numeri l'intervallo sopra specificato in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo **di riferimento** e prevedendo l'estrazione in ordine casuale **di tutte le determine comprese nell'intervallo**;
- si è ritenuto opportuno prevedere altresì che, *nel caso in cui nell'ambito dell'estrazione delle determine fossero presenti più atti rientranti in una medesima tipologia tra quelle contemplate*, il controllo verta sui primi sortiti che abbiano completato il proprio iter e siano presenti nell'archivio agli atti del Servizio Contratti, Appalti ed Organi Istituzionali;
- nel campo "seme" del generatore, si è ritenuto di inserire il numero 1 in ciascuna delle due estrazioni da svolgere per individuare gli atti da sottoporre al controllo;

Tutto ciò premesso, al termine della **estrazione**, la cui documentazione probatoria è agli atti, gli atti estratti sono i seguenti:

Categoria campione	TIPO ATTO	Quantità per 6 mesi	Settore e n. estratto	Oggetto	RILIEVI
n. 1 per mese	Determinazione a contrattare e determinazioni di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture e di concessioni	5	S.FIN. n.140 del 14/05/2018	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI PUNTI DI RICARICA IN PORTOMAGGIORE PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020	NESSUNO
			S.FIN. n.86 del 09/04/2018	Abbonamento 2018 quotidiani La Nuova Ferrara e il Resto del Carlino.	NESSUNO
			S.TEC n.102 del 17/04/2018	Servizio manutenzione alberature anno 2018 previa RDO su MEPA n. 1913073-Affidamento e impegno di spesa	NESSUNO
			S.FIN. n.54 del 15/03/2018	Abbonamento banca dati on line Giuridica Silver dal 01.03.2018 al 28.02.2023. Fornitore Wolters Kluwer Italia - OD	NESSUNO

				4210953. Impegni di spesa	
			S.SAP n.5 del 10/01/2018	Erogazione di un contributo economico su progetto sociale individualizzato inerente l'accollo spese funerarie per nucleo familiare in condizioni di grave disagio socio-economico	<i>Si ricorda la necessità del richiamo alla normativa in tema di Trasparenza rientrando tale intervento nell'ambito dell'art. 26 D.Lgs. 33/2013</i>
n. 1 per mese	Determinazione a contrattare e determinazioni di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture e di concessioni	1	S.TEC n.160 del 04/06/2018	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento piscina comunale Portomaggiore - Affidamento ulteriori prestazioni	NESSUNO
n. 1 per mese	Disposizioni/Determinazioni in materia di personale	5	<p><i>N.B. dal 1°/10/2013 non sono più adottati atti in materia di personale da parte del Comune poiché la funzione è stata conferita in Unione ma tra quelle estratte e che si ha avuto necessità di esaminare perché occorreva completare i campioni delle restanti categorie, le determine seguenti sono parse coerenti con questa categoria:</i></p>		
			S.FIN. n.6 del 17/01/2018	Nuovo assetto organizzativo del Settore Finanze	NESSUNO
			S.FIN. n.8 del 19/01/2018	Nomina Agente Contabile Cassa Economale	<i>Si ricorda la necessità di effettuare i richiami alle formule anticorruzione e</i>
			S. SAP n.139 del 14/05/2018	Approvazione avvisi per la selezione di rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2018	NESSUNO
			S. SAP n.132 del 07/05/2018	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018. Costituzione Ufficio Comunale di	NESSUNO

				Censimento in forma autonoma	
n. 1 per mese	Determinazioni di accertamento di entrate superiori ad € 5.000,00	5	S.TEC n. 84 del 05/04/2018	Accertamento entrata per versamento annuale da ATR S.r.l. ai sensi art. 4 contratto servizio distribuzione gas naturale nel Comune di Portomaggiore	NESSUNO
			S.FIN. n.111 del 23/04/2018	Proventi asilo nido e refezione scolastica. Accertamenti marzo 2018	NESSUNO
			S.FIN. n.110 del 23/04/2018	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2018 mercato settimanale - accertamento entrata	NESSUNO
			S.TEC. n.98 del 16/04/2018	Presenza d'atto rinuncia concessione manufatto cappella gentilizia nel comune di Portomaggiore e contestuale nuova concessione	NESSUNO
			S.TEC. n.75 del 28/03/2018	Concessione manufatti cimiteriali	NESSUNO
n.1 per mese	Determinazioni di accertamento di entrate superiori ad € 5.000,00	1	S.TEC n.185 del 15/06/2018	Concessione manufatti cimiteriali	NESSUNO
n. 2 per mese	Determinazioni di impegno di spesa superiori ad € 5.000,00	10	S.SAP n.44 del 05/03/2018	Convenzione con Associazione "AUSER Volontariato Ferrara" per l'espletamento di attività socialmente utili in ambito ambientale - culturale - ricreativo - sociale. Periodo dal 01/03/2018 al 30/09/2018. Impegno di spesa. CIG ZEC2362C9D	NESSUNO
			S.FIN n.50	Spese postali.	NESSUNO

			del 13/03/2018	Impegno di spesa 2018	
			S.FIN n.124 del 03/05/2018	Saldo debito residuo Gestione Sanitaria nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara relativa ad annualità 2004 come da nota Prot. 3215 del 21/03/2018. Impegno di Spesa e Liquidazione	NESSUNO
			S.SAP n.46 del 07/03/2018	Convenzione con l'Ass. Caritas San Vincenzo de' Paoli per l'erogazione di beni di prima necessità nei confronti di cittadini indigenti, anno 2018. Impegno di spesa	NESSUNO
			S.SAP n.23 del 01/02/2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa	NESSUNO
			S.FIN. n.57 del 19/03/2018	Affidamento all'Avv. Sandro Mainardi del Foro di Bologna del servizio legale teso a rappresentare il Comune di Portomaggiore nel procedimento n. 169/3 del 8.02.2018 avente ad oggetto "Ricorso per impugnazione di licenziamento ex lege n. 92/2012" acquisito al protocollo del Comune in data 02.03.2018 al n. 2506 pendente innanzi al Tribunale Civile di Ferrara, Sezione Lavoro, RG 78/2018	NESSUNO
			S.TEC n.123 del 02/05/2018	Acquisizione terreno per insediamenti produttivi sito nell'area "Il Persico" di cui alla	NESSUNO

				Convenzione tra il Comune di Portomaggiore e la società S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo sviluppo Spa - impegno di spesa e liquidazione rata anno 2018	
			S.FIN n.55 del 15/03/2018	Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali. Impegno di spesa anno 2018	NESSUNO
			S.FIN n.143 del 16/05/2018	Affidamento mediante ordine diretto MEPA servizio di supporto per aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'esercizio 2018	NESSUNO
			S.FIN n.137 del 10/05/2018	Affidamento servizio di gestione automatizzata del pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia- A.S. 2018-2019 e A.S. 2019-2020. Impegno di spesa	NESSUNO
n. 2 per mese	Determinazioni di impegno di spesa superiori ad € 5.000,00	2	S.TEC n. 162 del 04/06/2018	Convenzione CONSIP Servizio integrato Energia 2 Lotto E.R. - Impegno di spesa anno 2018	NESSUNO
			S.SAP n. 163 del 04/06/2018	Aggiudicazione dei servizi di manutenzione ordinaria, facchinaggio custodia e portineria al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla determinazione a contrattare n. 152/2018	NESSUNO
n. 6 1 per	Contratti stipulati per	4	REG. 1406 del 7.06.2018	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO	NESSUNO

mese	scrittura privata di valore superiore ad € 10.000,00		SPORTIVO CAMPO DI CALCIO SITO IN RUNCO	
			Reg. 1399 del 8.05.2018 CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLE PERSONE INDIGENTI INDIVIDUATE DAI SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI DEL COMUNE	NESSUNO
			Reg. 1397 del 8.05.2018 CONVENZIONE PER L'ANNO 2017 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI IL CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE SITO NELLA FRAZIONE DI MAIERO E DI CITTADINI EMODIALIZZATI DIRETTI AL REPARTO DIALISI DEL NUOVO OSPEDALE S.ANNA DI CONA	NESSUNO
			Reg. 1405 del 31.05.2018 CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS" PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE	NESSUNO
			<i>Non è possibile esaurire il campione per assenza di ulteriori atti che prevedano un corrispettivo superiore ad € 10.000,00</i>	

Ad esito dei controlli effettuati, si evidenzia come, rispetto al passato, vi sia maggiore puntualità, rigore e fluidità nella formazione degli atti monocratici dirigenziali, soprattutto per quanto concerne la fase dell'efficacia delle determinazioni che comportano impegno di spesa ed, inoltre, nel monitoraggio delle entrate e delle disponibilità di cassa e nella gestione, più in generale, dei servizi finanziari.

In merito alla materia degli affidamenti di servizi, forniture e lavori, appare opportuno ricordare alcune **raccomandazioni**:

in merito alle modalità di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta, poiché esse sono individuate dal legislatore (L.190/2012) come particolarmente esposte al rischio di illegalità, si sottolinea come l'affidamento diretto del contratto, entro l'importo di 40.000,00 euro, benché previsto dalla Legge (art. 36. Lgs. 50/2016 come novellato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/17), debba rispettare i principi stabiliti dall'art. 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), dall'art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e dall'art.42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) ed il principio di rotazione. **L'A.N.A.C. ha avuto modo di ribadirlo nelle Linee Guida n. 4**, aggiornate al Decreto

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con **delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018**, stabilendo che, malgrado il Correttivo al Codice abbia previsto espressamente all'art. 36 comma 2 lett.a) che l'affidamento diretto possa avvenire "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici", "**In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza**". Si ribadisce, quindi, come l'affidamento diretto entro i limiti di importo consentiti, che prescindendo dal confronto comparativo, richieda sempre una motivazione adeguata a supporto della legittimità della scelta compiuta ed esige, inoltre, il rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità, economicità e rotazione.

Si evidenzia, inoltre, che l'ANAC, sempre in occasione dell'aggiornamento alle Linee Guida n.4, si sofferma particolarmente sul **principio di rotazione**, stabilendo che: "*Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.(omissis)...il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.*" La portata di tale principio, tuttavia, va compresa ed applicata correttamente, per non incorrere nell'errore opposto, di violare il diritto di partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici da parte dell'operatore uscente che abbia eseguito il precedente appalto a regola d'arte. Il **Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4125 del 31 agosto 2017**, si è pronunciato sulla portata applicativa del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, affermando che: "*Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte – trova fondamento nella esigenza di **evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente** (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che **l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato**. Tale invito rivolto al gestore uscente **deve essere il frutto di alcune considerazioni fondamentali, tra le quali il numero ridotto di operatori presenti sul mercato, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del***

precedente rapporto contrattuale ovvero l'oggetto e le caratteristiche del mercato di riferimento. (omissis) La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti – il cui fondamento, come si è visto, è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore – amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione...(omissis)... l'art. 36 cit. contiene una norma pro-competitiva che favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale – salvo motivate eccezioni – si impone soltanto di "saltare" il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti".

La situazione dell'affidatario precedente e di chi è stato solo invitato non è identica. L'A.N.A.C. precisa, infatti, che la motivazione circa l'affidamento o il reinvitto al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. **Nel caso dell'invitato non aggiudicatario, in sostanza, il nuovo invito può essere motivato sulla base delle caratteristiche del candidato, quali la sua affidabilità e idoneità, mentre può essere omessa ogni considerazione sulle caratteristiche del mercato di riferimento, che invece devono essere analizzate puntualmente nella motivazione dell'invito del gestore uscente.**

A questo proposito il Consiglio di Stato, nel parere sulle Linee Guida, ha chiarito come l'operatore invitato nella precedente procedura di selezione dalla stazione appaltante, senza che risultasse affidatario, possa avere acquisito delle informazioni tali da falsare la concorrenza, anche se in questo caso il rischio è minore. Da questo punto di vista è logico differenziare il trattamento dell'invitato non affidatario rispetto a quello riservato al gestore uscente: e ciò in quanto le semplici occasioni di partecipazione alla selezione si risolvono, per l'operatore economico, in un mero contatto con la stazione appaltante e non rappresentano certo una occasione per il sorgere o il consolidarsi di legami contrattuali e professionali con la struttura della stessa stazione appaltante

La figura centrale nelle procedure di acquisizioni in economia, è il Responsabile unico del procedimento, che opera direttamente in virtù dei poteri che gli riconosce la legge. E' dovere del Dirigente, nominare il RUP di ciascuna procedura di acquisizione, evitando di accentrare sulla propria figura la responsabilità di ogni singolo affidamento. Inoltre, occorre ricordare che anche nel caso di acquisizioni per importi sotto la soglia dell' "affidamento diretto", l'affidatario deve possedere gli stessi **requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice ed i requisiti speciali**, prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara, anche se A.N.A.C. prevede, nelle Linee Guida n.4 Aggiornate al D.Lgs. 56/2017, **modalità semplificate di verifica**, mediante il documento di gara unico europeo, al di sotto dell'importo di 20.000 euro. Dei suddetti elementi è opportuno dare atto nelle determinazioni.

Il confronto comparativo, che sta alla base di tutti gli affidamenti di importo superiore ai 40.000 euro, si deve concretizzare nella preventiva consultazione di operatori economici

individuati sul MEPA o, in mancanza, in appositi elenchi o attraverso inviti, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, rotazione e non discriminazione (dell'esito del quale occorre dar conto all'interno della determinazione a contrarre). Si rammenta, inoltre:

- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 209.000,00 (nuovo valore delle soglie stabilite per il 2016 dal Regolamento Delegato (Ue) 2015/2170 Della Commissione del 24 novembre 2015 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti);
- che l'obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) discende altresì dall'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 combinato con la deroga prevista da art. 33, comma 3-bis del Codice in relazione all'utilizzo di strumenti elettronici di acquisto;
- che l'art. 1 comma 510 della Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a utilizzare convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori per l'acquisizione di beni e servizi e possono procedere ad acquisti di beni e servizi presenti nelle convenzioni, in autonomia, solo quando questi non siano idonei a soddisfare lo specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. L'acquisto deve essere autorizzato dall'organo di governo dell'Ente e comunicato alla Corte dei Conti.

Inoltre, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- a) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- b) in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- c) in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - § *energia elettrica,*
 - § *gas,*
 - § *carburanti rete e carburanti extra-rete,*
 - § *combustibili per riscaldamento,*
 - § *telefonia fissa e telefonia mobile.*

In merito agli acquisti in **materia informatica**, si evidenzia che la Circolare AGID, n. 2 del 24 giugno 2016, recante: "*Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della*

definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016)" stabilisce gli indirizzi per la corretta effettuazione degli acquisti di ICT, nelle more dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Si ricorda che l'affidamento di lavori per conto dei Comuni, rientra nella competenza del *Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Unione - CUC Tecnica* se di importo superiore a 150.000 euro, così come l'affidamento di servizi e forniture di valore superiore ai 40.000 euro è svolto, per conto dei Comuni, dal *Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Unione - CUC Amministrativa*. L'Unione, infatti, non svolge la funzione lavori pubblici, tuttavia viene coinvolta per le funzioni ausiliarie di supporto in fase di gara, per conto dei Comuni interessati, mediante il *Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Unione*.

In merito all'affidamento di **incarichi di patrocinio legale**, si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16, anche l'affidamento del singolo patrocinio legale, sia da considerarsi appalto di servizio (art. 17), al quale, tuttavia, non si applicano le norme del Codice. Si applicano, tuttavia, i principi stabiliti dall'art. 4 del codice, ossia principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Ciò, a parere della Sezione controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna (delibere nn. 73 e 75/2017), comporta *"l'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario e l'Ente deve effettuare la scelta sulla base di una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente"*. Sulle richiamate novità normative l'A.N.A.C, con delibera n. 1158/2016, ha evidenziato, operando una specificazione condivisa da questa Sezione, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente ed aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dalla quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Segretario generale
Crivellari dr.ssa Rita
(F.to in digitale)